

**Foglio Informativo**Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)1.1 LEGGE AGEVOLATIVA 6 NOVEMBRE 2021 N. 152 - BANCA  
FINANZIATRICE - FINANZIAMENTO IN EURO PER LE IMPRESE  
OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO

**LEGGE AGEVOLATIVA 6 NOVEMBRE 2021 N. 152 - BANCA FINANZIATRICE**  
**FINANZIAMENTO IN EURO PER LE IMPRESE OPERANTI**  
**NEL SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO A VALERE SUL FONDO ROTATIVO PER**  
**IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE TURISMO CON RISORSE GESTITE DALLA CASSA**  
**DEPOSITI E PRESTITI (CDP)**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA****MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.**

Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze

Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze

Tel. 055 24981 - Fax 055 242750 - Email [infocenter@mpscapitalservices.it](mailto:infocenter@mpscapitalservices.it)Sito internet: [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it)

Capitale Sociale € 1.517.076.384,31 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze 00816350482 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice ABI Banca 10643.5 – Codice ABI Gruppo 1030.6 - Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n. 4770.

**Da compilare esclusivamente nel caso di OFFERTA FUORI SEDE**

Soggetto che procede all'offerta .....

Nome e Cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente .....

Indirizzo .....

Telefono ..... e.mail

Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)

Nome e cognome e ragione sociale  
del Cliente cui il modulo è stato consegnato .....Il Cliente attesta che, assieme al presente, ha altresì ricevuto anche copia del documento "Principali diritti del  
Cliente - Offerta fuori sede" e del prospetto recante i Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della L. 108/96.

Data

Firma per avvenuta ricezione

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO**

Si tratta di finanziamenti disciplinati da leggi e disposizioni regionali ed attuati tramite apposita convenzione sottoscritta tra il Ministero del Turismo (di seguito anche “Ministero”) e Cassa Depositi e Prestiti (di seguito “CDP”) e ABI, alle quali la Banca ha aderito. L'intervento agevolativo di CDP, a valere sul Fondo Rotativo alle Imprese (FRI), si sostanzia nel cofinanziamento del progetto da parte di CDP e della banca nel ruolo di Banca Finanziatrice.

L'operatività inerente i Co-finanziamenti CDP – Bando Turismo si inquadra nella Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura”, Investimento 4.2, “Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la misura M1C3-33 che individua il target da raggiungere entro il 31 dicembre 2025 di almeno 300 imprese sostenute dal dalla linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo».

Con Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 2022 al n. 132, e in particolare l'articolo 9, comma 2, sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di incentivo e sono state impartite le indicazioni utili per la migliore attuazione dell'intervento oltre che precisati gli oneri informativi a carico delle imprese.

Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 14 del 14 aprile 2022, rubricata “Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), sono state assegnate le risorse per il finanziamento agevolato di misure nel settore del turismo, per 600 milioni di euro.

Gli investimenti devono assicurare il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” di cui all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 6. In coerenza con i principi generali di attuazione del PNRR, una quota pari al 40 (quaranta) per cento delle risorse di cui al comma 4 è riservata a interventi realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno. Inoltre una quota pari al 50 (cinquanta) per cento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 è riservata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica indicati dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto, il Ministero del Turismo, CDP e ABI, hanno stipulato un'apposita Convenzione, alla quale la Banca, nel ruolo di Banca Finanziatrice ha aderito, per la disciplina dei rapporti originati dalla concessione dei Finanziamenti. In ogni caso, gli adempimenti tecnici e amministrativi in fase di concessione e di erogazione degli incentivi sono svolti dal Ministero per il tramite del Soggetto gestore e la valutazione del merito di credito e la gestione del Finanziamento agevolato è operata dalle Banche finanziatrici, ferma restando la messa a disposizione da parte di CDP delle risorse del FRI destinate ai Finanziamenti agevolati.

Il finanziamento in oggetto si inquadra nell'ambito dell'adesione di Banca MPS Capital Services alla convenzione sopra richiamata tra il Ministero del Turismo, ABI e CDP, relative alle modalità di gestione dei finanziamenti agevolati con i fondi di rotazione riconducibili al Decreto per le agevolazioni rivolte al Settore del Turismo.

Le agevolazioni, sono concesse sottoforma di finanziamento agevolato a medio e lungo termine, prevedono una quota del 50% con fondi Banca (in seguito anche “Finanziamento Bancario”) e del 50% con fondi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti (in seguito anche “Finanziamento Agevolato”) con erogazione a SAL su costi fatturati (da quietanzare prima del SAL successivo). E' previsto anche un contributo a fondo perduto, erogato su fondi del Ministero del Turismo.

I finanziamenti agevolati vengono erogati dalla Banca Finanziatrice previo nulla osta del Ministero del Turismo sulla base del SAL presentato dal soggetto beneficiario alla Banca. Le singole erogazioni avverranno in misura direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario.

**Beneficiari:**

I beneficiari del Co-finanziamento CDP – Bando Turismo sono:

- le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
- le strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Tali beneficiari:

- devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati

**Foglio Informativo**Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)1.1 LEGGE AGEVOLATIVA 6 NOVEMBRE 2021 N. 152 -  
BANCA FINANZIATRICE - FINANZIAMENTO IN EURO PER  
LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO -  
ALBERGHIERO

- Pattività ricettiva o il servizio turistico.

Ferme restando eventuali specifiche condizioni di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi, le imprese beneficiarie devono:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
- c) avere una stabile organizzazione d'impresa nel territorio nazionale. Tutti gli interventi devono essere svolti in territorio nazionale.
- d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- e) essere in regime di contabilità ordinaria;
- f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, e disporre di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice.

Non sono ammesse agli incentivi di cui al Decreto le imprese:

- a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- b) i cui legali rappresentanti o amministratori, dirigenti apicali o con responsabilità strategiche alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo II, del Codice penale. L'esclusione non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione;
- c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi concessi dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
- e) che siano controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del Codice civile, o assoggettate a comune controllo, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di incentivo.

**Interventi finanziabili**

Sono interventi che consentono spese ammissibili ai fini della determinazione degli incentivi previsti dalla normativa di riferimento di cui alla presente sezione quelle relative a:

- a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, indicati dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, ivi compreso l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che abbia finalità di incremento dell'efficienza energetica e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi;
- b) interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
- c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- d) interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- e) la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- f) le spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Gli interventi finanziabili, a pena di decadenza dall'incentivo:

## Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Aggiornato al

29 SETTEMBRE 2022

Pag. 4 / 13

1.1 LEGGE AGEVOLATIVA 6 NOVEMBRE 2021 N. 152 -  
BANCA FINANZIATRICE - FINANZIAMENTO IN EURO PER  
LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO -  
ALBERGHIERO

- a) devono riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività di cui all'articolo 2 del presente Avviso;
- b) devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda o da attivare entro e non oltre la data di conclusione degli interventi;
- c) devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala;
- d) devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei beneficiari;
- e) devono essere conclusi entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.

Infine, gli interventi finanziabili devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. In particolare, dovranno essere esclusi gli interventi che comportano i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

### Spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione degli incentivi, sono considerate ammissibili le spese di cui al documento “Spese ammissibili” pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo entro trenta giorni dalla emanazione del relativo “Avviso”.
2. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
3. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Per le spese sostenute in relazione agli interventi di cui al comma 1, lettera d), si applicano altresì le previsioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
4. In ogni caso, non sono ammissibili quelle spese per le quali non sia adeguatamente provata anche l'idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell'ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale e comunque le spese non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea. Per queste ultime potrà pertanto essere disposto dal Ministero del turismo l'eventuale recupero.
5. Non sono inoltre ammissibili le spese che si rendano obbligatorie a norma di legge.

### Garanzie:

la Banca può richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele. Nel caso di finanziamenti assistiti da ipoteca o privilegio, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad assicurare contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine l'immobile su cui è iscritta l'ipoteca o i beni oggetto di privilegio per tutta la durata del finanziamento. La polizza può essere sottoscritta presso una primaria Compagnia di Assicurazione. I contenuti e i requisiti delle coperture assicurative sono riepilogati nel “Fascicolo Informativo” della polizza che il Soggetto Beneficiario può richiedere alla Compagnia di Assicurazione. La polizza deve coprire il costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile ipotecato o dei beni oggetto di privilegio e deve essere vincolata a favore della Banca e depositata presso la medesima per tutta la durata del finanziamento.

### Tipo di finanziamento e suoi rischi:

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

**GRUPPOMONTEPASCHI**

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. - Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze - Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze - Sito Web [www.mpscapservices.it](http://www.mpscapservices.it) - Tel. 055 24981 - Fax 055 240826 - Capitale Sociale € 1.517.076.384,51 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze 00816350482 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI Banca 10643.5 - Codice ABI Gruppo 1030.6 - Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n. 4770.

I rischi sono connessi alla scelta del tasso di interesse. Nel caso di applicazione del tasso fisso il cliente non potrà beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Nel caso di applicazione del tasso variabile, questo può aumentare nel tempo e comportare un incremento dell'importo delle rate da pagare.

**CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO****QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO BANCARIO**

Il calcolo del TAEG riportato nella presente tabella considera sia il costo del Finanziamento Bancario concesso da MPS Capital Services sia il Finanziamento Agevolato di CDP a valere sul FRI.

Il calcolo è sviluppato sull'esempio di Finanziamento Agevolato di 250.000,00 € erogato congiuntamente ad un Finanziamento Bancario per 250.000,00 €.

Il TAEG complessivo è calcolato come media ponderata dei TAEG del Finanziamento Bancario e di quello Agevolato la rispettiva percentuale di intervento. I Finanziamenti hanno pari durata di 10anni (di cui 1 di preammortamento).

Il Tasso fisso del Finanziamento Agevolato è pari, nell'attualità, allo 0,50%. Le altre condizioni del Finanziamento Agevolato sono: spese di istruttoria del Finanziamento 1%, commissione per stipula erogazione e gestione del Finanziamento 1%, commissione comunicazione e incasso rata 10 Euro, il conseguente TAEG del solo Finanziamento Agevolato è pari al 0,91%.

Le condizioni Finanziamento Bancario ed il conseguente TAEG COMPLESSIVO dato dalla media ponderata del TAEG del Finanziamento Bancario e Finanziamento Agevolato) sono riportate nella tabella seguente.

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)****5,015%**

**Finanziamento COMPLESSIVO** con **Finanziamento Bancario a tasso variabile** di importo pari ad Euro 250.000,00 durata 10 anni con rate semestrali, Commissione di istruttoria ed organizzazione del Finanziamento 1%, Commissione di stipula del contratto di Finanziamento erogazione e gestione 1%, commissione comunicazione e incasso rata 10 Euro, tasso applicato 8,40% (Euribor 6m base 360 arrotondato ai 5 centesimi superiori + spread)

**Note:** Tasso Euribor 6m/360: 1,851 - rilevato il 27/09/2022. Il TAEG sopra riportato è stato calcolato prevedendo l'imposta sostitutiva dello 0,25% per la quota parte di Finanziamento Bancario (il finanziamento Agevolato è esente). Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per l'iscrizione dell'eventuale ipoteca, le spese peritiche e la polizza assicurativa sull'immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita da MPS Capital Services.

**N.B.:** come previsto dalle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

**Dettaglio Voci Spese**

		VOCI	COSTI
<b>SPESE</b>	<b>Spese di istruttoria</b>	Commissione di istruttoria ed organizzazione del Finanziamento	Max. 1% Importo Max. 100.000 Euro
		Spese per rinuncia da parte del Cliente prima della stipula del contratto di Finanziamento	Max. 0,1% Importo Max. 5.000 Euro.
	<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	Commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento	Max. 1% Importo Max. 100.000 Euro.
		Commissione per modifiche contrattuali, riesami e rimodulazioni del piano di ammortamento del Finanziamento– Restructuring Fee	Max 0,50% Max. 50.000
		Scadenza rata (Emissione ricevuta s.b.f. o avviso di scadenza, Emissione MAV, RID, ecc.)	€.10,00 oltre al bollo
		Rilascio attestazione residuo debito, certificazione interessi passivi, dichiarazione revisione bilancio, estratto conto, ecc.	€.60,00 fissi

**Spese di estinzione anticipata**

Sono ammesse estinzioni anticipate totali o parziali del Finanziamento Agevolato e di quello Bancario in misura tale che sia sempre rispettata la proporzione originaria tra Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario.

**Commissioni di estinzione anticipata sul Finanziamento Bancario:**

importo pari all'1,50% calcolato sull'importo del Finanziamento rimborsato anticipatamente.

**Commissioni di estinzione anticipata sul Finanziamento Agevolato:**

importo che si articola in funzione del momento in cui viene effettuata l'estinzione, se antecedente o successiva ai quattro anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi quattro anni dalla predetta data di sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca:

- un importo pari allo 0,50% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data prescelta per il rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
- un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale e(ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.

Nel caso di estinzione anticipate totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi quattro anni dalla predetta data di sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice:

- in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrente tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale; e

- in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.

### Spese in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del Contratto di finanziamento

#### **Sul Finanziamento Bancario:**

Commissione di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto (su quota da erogare): 0,30%. Nel caso di finanziamento bancario già erogato: 0,10% sul residuo capitale ancora da rimborsare alla data di decadenza, moltiplicato il numero di anni intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (o di comunicazione della decadenza dal termine) e la data di scadenza finale.

#### **sul Finanziamento Agevolato:**

In qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto di Finanziamento, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al debito residuo, il Soggetto Beneficiario avrà l'obbligo di restituire:

- un indennizzo pari alla somma di:
  - un importo pari allo 0,50% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (o di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine);
  - un importo pari al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di comunicazione della decadenza dal termine, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (o di comunicazione della decadenza dal termine) e la data di scadenza finale;
  - gli eventuali interessi di mora.

Inoltre, nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, oltre agli importi indicati al precedente comma, il Soggetto Beneficiario avrà anche l'obbligo di restituire:

- l'importo del beneficio di cui quest'ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento qualora quest'ultima intervenga durante la realizzazione del progetto e prima dell'emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi;
- l'interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data di erogazione maggiorato di cinque punti percentuali calcolato sull'importo del Differenziale Interessi di cui al precedente paragrafo, nonché, per i casi in cui sono applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 123, fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del decreto di revoca adottato dal Ministero per le agevolazioni concesse.

### Dettaglio Voci Tassi

TASSI	VOCI	DETTAGLIO
	Importo massimo finanziabile	Commisurato agli investimenti da effettuare
	Durata	Da 4 fino a 15 anni. La durata indicata include un periodo di preammortamento della durata massima di 4 anni

**Foglio Informativo**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Aggiornato al

29 SETTEMBRE 2022

Pag. 8 / 13

1.1 LEGGE AGEVOLATIVA 6 NOVEMBRE 2021 N. 152 -  
BANCA FINANZIATRICE - FINANZIAMENTO IN EURO PER  
LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO -  
ALBERGHIERO

Tasso di interesse nominale annuo	<p><u>Il tasso viene determinato il giorno in cui viene autorizzata la stipula del contratto di finanziamento, può essere fisso per tutta la durata del finanziamento o variabile ed è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>parametro di indicizzazione</b></li> <li>• <b>spread</b> (misura fissa annua)</li> </ul> <p><b>Al momento della stipula il valore massimo del tasso comunque non supera mai i valori fissati dalla legge 108/96 in materia di usura.</b></p>
Corresponsione interessi	In via semestrale, con scadenza delle rate: 30 giugno e 31 dicembre.
Parametro di indicizzazione	<p><b>Tasso variabile</b> rilevato il giorno in cui viene autorizzata la stipula del contratto: <b>EURIBOR</b> lettera con il criterio giorni effettivi/360, corrispondente alla periodicità prevista per le rate di rimborso dell'operazione (semestrale, trimestrale, ecc.), ed arrotondato ai 5 centesimi superiori;</p>
Spread	<b>Tasso Variabile:</b> spread massimo di 6,50 % annui
Tasso di interesse di preammortamento	Calcolato nel medesimo modo del tasso di interesse nominale annuo, come sopra rappresentato.
Tasso di mora	Tasso annuo contrattualmente convenuto maggiorato di massimo 200 b.p. (2%).

Data	Valore EURIBOR 6m/360
27.09.2022	1,851

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione di "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul cartello affisso presso la sede della Banca e presso le dipendenze della stessa aperte al pubblico, nonché sul sito internet [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it).

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario
<b>Perizia tecnica su immobili in garanzia</b>	secondo tariffario perito convenzionato
<b>Spese peritiche</b> per riesami, consenso a restrizione ipotecaria, oltre spese vive ed oneri professionali	Secondo tariffario perito convenzionato

**GRUPPOMONTEPASCHI**

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. - Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze - Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze - Sito Web [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it) - Tel. 055 24981 - Fax 055 240826 - Capitale Sociale € 1.517.076.384,31 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze 00816350482 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI Banca 10643.5 - Codice ABI Gruppo 1030.6 - Aderente al Codice di comportamento del settore bancario finanziario - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n. 4770.

## Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Aggiornato al

29 SETTEMBRE 2022

Pag. 9 / 13

1.1 LEGGE AGEVOLATIVA 6 NOVEMBRE 2021 N. 152 -  
BANCA FINANZIATRICE - FINANZIAMENTO IN EURO PER  
LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO -  
ALBERGHIERO

### Trattamento tributario:

Imposte ordinarie (se ed in quanto dovute)  
Sul finanziamento:

Imposta di bollo: euro 16;  
Imposta di registro: euro 200;  
0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di euro 200 per garanzia enunciata) salvo avere già assolto l'imposta di registro sulla garanzia; base imponibile: importo garantito.

Sulle garanzie:

Imposta di bollo: euro 16;  
Imposta di registro: 0,50% dell'importo garantito (con un minimo di euro 200 per garanzia);  
Imposta ipotecaria: 2% dell'importo garantito da ipoteca;

In alternativa alle suddette imposte sul finanziamento e sulle garanzie (anche acquisite in seguito), potrà essere applicata:

Imposta sostitutiva (DPR 601/1973):  
0,25% dell'importo del finanziamento Bancario  
Il Finanziamento Agevolato è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. Qualora il Finanziamento Agevolato non potesse più accedere a tale regime di favore, i relativi oneri saranno a carico del Soggetto Beneficiario.

**Spese di mediazione:** le spese saranno concordate fra il cliente ed il mediatore da lui scelto.

**Spese notarili:** il Notaio sarà scelto dal cliente. Le spese saranno concordate fra il cliente ed il notaio.

**Spese per consulenti esterni (legali, assicurativi, tecnici, fiscali, ecc.):** le spese saranno concordate fra il cliente ed il professionista da lui scelto.

**Assicurazione su immobili offerti in garanzia:** polizza contro il rischio incendio, scoppio e fulmine. Le spese saranno regolate dal cliente con la compagnia assicurativa da lui scelta.

**Altre assicurazioni:** il costo di eventuali ulteriori coperture assicurative (ove richieste) relative all'investimento finanziato saranno regolate dal cliente con la compagnia assicurativa da lui scelta.

## CLAUSOLE CONTRATTUALI

**Recesso:** non è prevista, né a favore del cliente né della banca, la facoltà di recedere dal contratto. Il cliente ha facoltà di sciogliersi dal rapporto in conseguenza dell'anticipato rimborso del finanziamento trattato nella successiva Sezione.

La banca, invece, può sciogliere il rapporto contrattuale a seguito della dichiarazione di risoluzione del contratto o in conseguenza della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del debitore: entrambe queste ipotesi sono provocate da gravi inadempimenti del cliente. I casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine sono elencati dettagliatamente nel contratto.

**Mezzi di tutela stragiudiziale delle controversie:** il contratto richiama la facoltà del cliente di ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario quale modalità di risoluzione delle controversie alternativa alla tutela giudiziale. Per conoscere detto mezzo di tutela stragiudiziale si rinvia al sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)

## GRUPPOMONTEPASCHI

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. - Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze - Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze - Sito Web [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it) - Tel. 055 24981 - Fax 055 240826 - Capitale Sociale € 1.517.076.384,31 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze 00816350482 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI Banca 10643.5 - Codice ABI Gruppo 1030.6 - Aderente al Codice di comportamento del settore bancario finanziario - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n. 4770.

**ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI****Estinzione anticipata**

L'estinzione anticipata del finanziamento, già richiamata nella precedente sezione, può essere totale (ciò comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento) oppure parziale (con una riduzione del finanziamento in linea capitale). L'estinzione anticipata le cui condizioni economiche sono state riportate nella Sezione "Condizioni Economiche del Servizio" deve essere effettuata ad una delle scadenze fissate per il rimborso del capitale e/o la corresponsione degli interessi, con un preavviso rispetto alla data indicata dal cliente per l'estinzione anticipata. Il cliente potrà estinguere in via anticipata, totalmente o parzialmente, il Finanziamento Bancario soltanto procedendo anche all'estinzione del Finanziamento Agevolato. Gli oneri per l'estinzione del Finanziamento Agevolato sono determinati da CDP.

**Reclami e Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il reclamo è costituito da ogni atto con cui un cliente, che deve essere chiaramente identificabile, contesta in forma scritta (lettera, fax, e-mail) alla banca un suo comportamento o un'omissione.

Gli indirizzi a cui inviare la contestazione scritta sono:

- ✓ posta ordinaria, meglio se tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Settore legale, Societario e Reclami (Funzione Reclami) presso MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, via Panciatichi n. 48, 50127-Firenze;
- ✓ posta elettronica, all'indirizzo e.mail: [reclami@mpscapitalservices.it](mailto:reclami@mpscapitalservices.it) ;
- ✓ posta elettronica certificata: [reclamimpssc@postacert.gruppo.mps.it](mailto:reclamimpssc@postacert.gruppo.mps.it) ;
- ✓ numero fax per invio reclami : 055/240826;
- ✓ consegna diretta presso le strutture della banca.

E' possibile utilizzare il facsimile di lettera per la presentazione di un reclamo rintracciabile alla sezione "Documentazione" sul sito internet [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it).

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

In relazione all'obbligo sancito dall'art. 5 del D.Lgs.4 marzo 2010 n.28 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione prima di far ricorso all'autorità giudiziaria, è possibile (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128- bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) , presso la sede o i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito internet di quest'ultima [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it) ;
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) , presso la sede o i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito internet di quest'ultima [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it) .

Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo delle parti, presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia".

**Foglio Informativo**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1 LEGGE AGEVOLATIVA 6 NOVEMBRE 2021 N. 152 -  
BANCA FINANZIATRICE - FINANZIAMENTO IN EURO PER  
LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO -  
ALBERGHIERO

**LEGENDA**

<b>Ammortamento</b>	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi
<b>Contratto di Finanziamento (o Contratto)</b>	E' ciascun contratto con il quale il Soggetto Finanziatore, anche in nome e per conto della CDP, perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con i soggetti concedenti.
<b>Decadenza dal beneficio del termine</b>	Istituto posto a tutela del creditore il quale, al verificarsi di fattori quali l'insolvenza del debitore ovvero la riduzione delle garanzie date ovvero la mancata costituzione delle garanzie promesse dal medesimo debitore, può esigere la prestazione dovuta immediatamente, senza attendere la scadenza del termine pattuito
<b>Euribor (Euro Interbank Offered Rate)</b>	L'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate
<b>Finanziamento</b>	Insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario
<b>Finanziamento Agevolato</b>	Finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione
<b>Finanziamento Bancario</b>	Finanziamento a medio-lungo termine concesso dal Soggetto Finanziatore
<b>IRS (Interest Rate Swap)</b>	Interest Rate Swap - tasso di riferimento applicato in sede interbancaria sulle operazioni a medio lungo termine. Il valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari.
<b>Legge Agevolativa</b>	Indica l'articolo 3, del Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha previsto un regime di aiuto volto a sostenere interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale da parte delle imprese operanti nel settore turistico aventi i requisiti di cui alla Normativa Applicabile;
<b>Legge</b>	Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, commi da 354 a 361) e successive modificazioni e integrazioni che ha istituito il "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca" (FRI) gestito da CDP
<b>FRI</b>	Indica il "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" di cui all'articolo 1, comma 354 della Legge
<b>Decreto FRI</b>	Indica il decreto del Ministro del turismo del 28 dicembre 2021, emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 6 della Legge Agevolativa e del comma 357 della Legge

**Foglio Informativo**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1 LEGGE AGEVOLATIVA 6 NOVEMBRE 2021 N. 152 -  
BANCA FINANZIATRICE -FINANZIAMENTO IN EURO PER  
LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO -  
ALBERGHIERO

<b>Ministero</b>	Ministero del Turismo
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
<b>Rata</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo scadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, ecc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla Banca per il finanziamento. La rata può essere anche di preammortamento (vedasi definizione di Preammortamento)
<b>Rate costanti</b>	Rate nelle quali la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento
<b>Rata a quota capitale costante</b>	Rata nella quale la quota capitale della rata rimane uguale per tutta la durata del finanziamento
<b>Rimborso in unica soluzione</b>	Piano di ammortamento nel quale le rate, tranne l'ultima, sono costituite dalla sola quota interessi. L'intero capitale viene restituito in unica soluzione alla scadenza del contratto di finanziamento con l'ultima rata
<b>Risoluzione</b>	Scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell'inadempimento nel pagamento delle rate o ad una delle altre cause comunque riepilogate in Contratto
<b>Soggetto Beneficiario</b>	Soggetto che presenta la domanda di agevolazione di cui alla Legge Agevolativa
<b>Soggetto Finanziatore</b>	Banca che svolge la Valutazione e concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario
<b>Spread</b>	Maggiorazione fissa espressa in punti percentuali (p.p.) od in basis points (b.p o punti base) che si aggiunge al valore del parametro adottato in contratto per la determinazione del tasso di interesse applicato al cliente
<b>Surrogazione</b>	Istituto in virtù del quale un soggetto che ha pagato in luogo del debitore subentra nella posizione e nei diritti spettanti al creditore
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse</b>	Percentuale di interessi applicata all'importo del finanziamento erogato
<b>Tasso di interesse variabile</b>	Tasso legato a particolari indici finanziari (Rendistato, Euribor, ecc.)

**Foglio Informativo**Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Aggiornato al

**29 SETTEMBRE 2022**

Pag. 13 / 13

1.1 LEGGE AGEVOLATIVA 6 NOVEMBRE 2021 N. 152 -  
BANCA FINANZIATRICE - FINANZIAMENTO IN EURO PER  
LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO -  
ALBERGHIERO

<b>Tasso di mora</b>	Tasso utilizzato per la determinazione degli interessi moratori da corrispondere in caso di ritardato o mancato pagamento di una più rate
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge 108/96 in materia di usura.
<b>Tasso lettera o tasso attivo</b>	Tasso di sconto o di interesse al quale una banca o altro operatore finanziario é disposto a concludere operazioni di prestito
<b>Valutazione</b>	Con riferimento alla valutazione del merito di credito effettuata dal Soggetto Finanziatore sul Soggetto Beneficiario per l'ottenimento del Finanziamento